



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione comunale con determinazione n. 621 del 22.07.2022, come modificata dalla determina n. 838 del 28.09.2022 per la parte attinente alle risorse stabili e variabili nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili al netto delle decurtazioni operate	€ 474.312,83
Risorse variabili al netto delle decurtazioni operate	€ 54.858,73
Risorse stabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, c.2, del DL 75/2017	€ 21.963,42
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, c.2, del DL 75/2017	€ 262.141,49
Totale (comprese PO)	€ 813.276,47
Totale (senza PO)	€ 719.276,47

Per quanto concerne i limiti di costituzione del fondo la Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 28.12.2015 all'art. 1, comma 236, stabiliva che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente". In proposito la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/2016 Prot. 24869 del 23/03/2016, nella scheda tematica I.3 riguardante indicazioni in materia di contrattazione integrativa del personale precisava che "per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi

dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.”

Si evidenzia che le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, al pari di quanto si riteneva in vigore dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, erano solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto avrebbero potuto essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per le funzioni tecniche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, ove ne ricorresse il caso, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Negli anni 2016 e 2017 le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 dovevano essere ancora indicate tra le risorse assoggettate a vincolo di contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente. Tale allocazione appare corretta, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte dei Conti depositati nell'anno 2017. Infatti la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 24/2017, aveva confermato quanto la stessa aveva chiarito con la precedente deliberazione 7/2017, che «gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, costituiscono spese correnti, devono essere finanziati dal bilancio dell'ente e, pertanto, rientrano nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici».

Solo successivamente, a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 per effetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017». Tale posizione è stata inoltre recepita dalla contrattazione nazionale; le parti, con, con la dichiarazione congiunta n. 9, allegata al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, hanno preso atto positivamente della pronuncia sopra richiamata, e con cui si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Tale orientamento quindi ha validità a decorrere dall'anno 2018 gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del d.lgs. 50/2016, potranno essere inseriti tra le risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), e non sono soggette al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

Le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dei tributi o dai compensi riconosciuti dall'Istat non devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale: *“ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale, propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (...)”*.

Il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 attuativo della riforma del Testo unico sul pubblico impiego (D.lgs. n. 165/2001), il cui art. 23, comma 2, prevede: *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento*

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Alla luce del nuovo disposto normativo, il limite al trattamento accessorio non è più l'anno 2015 meno la riduzione del personale cessato, bensì l'anno 2016 che va considerato senza apportare le rettifiche della semisomma dei presenti. In altre parole, il trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016 diventa un'asticella da non superare negli anni futuri fino a quando il processo di armonizzazione dei contratti collettivi nazionali non sarà completato o sarà legislativamente disposto diversamente.

Le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, in vigore dall'anno 2016, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite. Il trattamento accessorio dell'anno 2016 pertanto costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018 e successivi.

L'art 33 del D.L. 34/2019 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 dispone infine che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art.67 del C.C.N.L. 21/05/2018) nell'importo consolidato negli anni precedenti, al netto di tutte le decurtazioni già operate e corrisponde alla somma di € 380.312,83 detratte anche le somme destinate nell'anno 2017 al pagamento delle posizioni organizzative, come disposto dall'art. 15, comma 5, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, pari a € 94.000,00.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

- INCREMENTO Art.67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 (dipendenti al 31/12/2015 n. 145)	€ 12.064,00
- INCREMENTO POSIZIONI ECONOMICHE Art.67 c. 2 lett. b) CCNL 2018	€ 9.899,42
	Totale: € 21.963,42

Sezione II – Risorse variabili

Secondo le disposizioni vigenti (art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001), le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse decentrate di natura variabile sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa (art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001);
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e premi" del D.Lgs. n. 150/2009, alla luce del "correttivo" D.Lgs. n. 141/2011 con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito); sono queste tutte condizioni che l'Ente ha rispettato.

Si dà atto inoltre che l'ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- con deliberazione n. 17 del 1 marzo 2022 è stata verificata la sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione ai dati dei rendiconti approvati nell'ultimo triennio;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che pertanto nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2022:
 - sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67, comma 3, lettera c), e cioè le somme che specifiche disposizioni di legge destinano a retribuire specifici istituti e cioè quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art. 113, d.lgs. 50/2016*) sulla base dei criteri contrattati e del relativo regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 20.12.2019, in via provvisoria, per un importo relativo alla somma storica destinata a tale voce, suscettibile di definitiva quantificazione a consuntivo, dando atto che tali somme sono da imputare secondo il piano economico delle rispettive opere/forniture con distinti provvedimenti dei singoli responsabili dei servizi interessati e quelle derivanti dal recupero dell'evasione Ici negli importi pari agli anni precedenti, come stanziata nell'apposito capitolo di bilancio, in attesa di formalizzazione da parte della Giunta comunale;

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione (dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21.5.2018)	Importo
Incentivi funzioni tecniche	€ 75.585,79
Incentivi settore tributi ex art. 1, comma 1091, legge 145/2018	€ 40.000,00
Art 67 c. 3 lett. C (c.d. Fondo unico)	€ 22.675,74
Risorse trasferite dal fondo PO – Art. 67, comma 7	€ 8.796,67
Diritti notifica	€ 362,81
Frazioni RIA anno precedente	€ 324,75
Integrazione 1,2% (Art. 67 c, 3 lett. h)	€ 38.766,11
Economie fondo straordinario - Art.67, comma 3,	146.555,70

lett. e) e economie del fondo degli anni precedenti	
Totale	€ 333.067,08

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

La decurtazione del fondo attiene alla necessità di ricondurre il limite delle risorse stabili entro il tetto determinato per l'anno 2016 e ammonta ad € 1.294,48.

DECURTAZIONI art 67, comma 7	
Decurtazione del fondo parte stabile	€ 1.294,48
Decurtazione fondo parte variabile	€16.067,35
Totale	€17.361,83

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (comprese P.O.)	€475.607,31
Risorse variabili	€ 70.926,08
Totale fondo tendenziale	€ 546.533,39
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazioni risorse stabili	€ 1.294,48
Decurtazione risorse variabili	€ 16.067,35
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 17.361,83
A-B ammontare del fondo soggetto al limite determinato con determinazione n. 392/2017	€ 529.171,56
C) Fondo sottoposto a certificazione (comprese P.O.)	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Con PO)	€ 496.276,25
Risorse variabili	€ 317.000,22
Totale Fondo (A-B) + D	€ 813.276,47
D) di cui Risorse non rientranti nel limite	€ 284.104,91

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 197.744,40 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 61.201,32
Progressioni economiche orizzontali	€ 136.543,08

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sono a disposizione della contrattazione decentrata somme per € 445.583,47

Verranno regolate dal contratto somme così suddivise:

Descrizione
Nuove progressioni orizzontali
Indennità di turno
Indennità di condizioni di lavoro
Indennità di reperibilità
Indennità di maneggio valori
Indennità servizio esterno (art 67 comma 2 lett F)
Indennità specifiche responsabilità (art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21.05.2018)
Compensi per specifiche disposizioni di legge (art 67 comma 2 lett G)
Produttività collettiva e individuale (art 67 comma 2 lett A)

La contrattazione decentrata per l'anno 2021 ha regolato le suddette voci nel modo seguente:

Descrizione	Importo
Nuove progressioni orizzontali	45.000,00
Indennità di turno	€ 51.697,17
Indennità di condizioni di lavoro	
Indennità di reperibilità	
Indennità di maneggio valori	
Indennità servizio esterno (art 67 comma 2 lett F)	€ 7.558,58
Indennità specifiche responsabilità (art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21.05.2018)	€ 23.000,00
Compensi per specifiche disposizioni di legge (art 67 comma 2 lett. G)	€ 89.266,82
Produttività collettiva e individuale (art 67 comma 2 lett A)	€ 75.585,79

Tali voci dovranno essere ricontrattate per il 2022. Le voci contrattate nel 2021 dimostrano l'ampia sostenibilità della futura contrattazione.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 197.744,40
Destinazioni ancora da regolare	€ 445.583,47

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 380.312,83, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali,) ammontano a € **197.744,40** oltre PO.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al Contratto decentrato come delineato nella relazione illustrativa e la parte relativa alla produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, adottate in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione che attesta formalmente il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati con il Pdo.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Saranno definite in sede di contrattazione decentrata

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Vedi allegato A

Modulo IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate (ad eccezione delle somme non soggette ai limiti, ascrivibili a diversi interventi di bilancio, secondo la rispettiva imputazione) sono stanziati su specifici capitoli di spesa precisamente i capp. 315.8 -315.13 -315.14, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo delle risorse decentrate è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

A decorrere dall'anno 2017 il limite del fondo dell'anno precedente non rileva ma l'unico limite è costituito da quello dell'anno 2016, al netto delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, che dall'anno 2018 non trovano più copertura nel fondo delle risorse decentrate sono allocate al bilancio dell'ente.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 838 del 28.09.2022 è impegnato ai capitoli 315.8 del Bilancio 2022:

- 315.8 Fondo
- 315.9 Posizioni e risultato
- 315.13 Incentivi funzioni tecniche
- 315.14 Incentivi settore tributi

Carbonia, 28.09.2022

IL DIRIGENTE
(*dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco*)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale